

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 29/8/2007

C (2007) 3990

NON DESTINATO ALLA
PUBBLICAZIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29/8/2007

che stabilisce, da un lato, che per un certo importo non è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione e, dall'altro, che per un altro importo è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione e che lo sgravio di tali dazi è giustificato in un caso particolare.

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Domanda presentata dalla Repubblica Federale di Germania)

(Dossier REC 04/06)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29/8/2007

che stabilisce, da un lato, che per un certo importo non è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione e, dall'altro, che per un altro importo è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione e che lo sgravio di tali dazi è giustificato in un caso particolare.

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Domanda presentata dalla Repubblica Federale di Germania)

(Dossier REC 04/06)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità Europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario¹, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006²,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio³, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007⁴,

¹ G U L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

² G U L 363 del 20.12.2006, pag. 1.

³ G U L 253 dell' 11.10.1993, pag. 1.

⁴ G U L 62 del 1.3.2007, pag. 6.

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 15 novembre 2006, pervenuta alla Commissione europea il 22 novembre 2006, la Repubblica Federale di Germania ha chiesto alla Commissione di decidere, ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b del suddetto regolamento (CEE) n. 2913/92, se sia giustificato non procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione e, in via sussidiaria, ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, se sia giustificato lo sgravio di tali dazi, nelle seguenti circostanze.
- (2) Una ditta tedesca, in prosieguo "l'interessato", ha effettuato per numerosi anni delle importazioni di piombo d'opera contenente antimonio come altro elemento predominante in peso, destinato ad essere raffinato.
- (3) A partire dal 1988, data di entrata in vigore della Nomenclatura Combinata (NC), l'interessato ha dichiarato il piombo d'opera che importava alla sottovoce 7801 99 10 della medesima Nomenclatura. In virtù dell'autorizzazione di destinazione particolare di cui disponeva, l'importazione del piombo d'opera è stata realizzata senza pagamento di dazi.
- (4) A seguito di un controllo effettuato dalle autorità competenti tedesche a marzo 2002, è stato accertato che il piombo d'opera importato dall'interessato a partire dal 1988 doveva in effetti essere classificato alla sottovoce 7801 91 00, visto che conteneva antimonio come altro elemento predominante in peso. Ora, tale voce tariffaria era soggetta ad un'aliquota daziaria del 2,5%; di conseguenza le autorità competenti hanno proceduto alla contabilizzazione a posteriori di un importo pari a XXXX, relativo alle importazioni realizzate tra aprile 1999 e aprile 2001, somma di cui si chiede, nel caso in esame, la non contabilizzazione e, in via sussidiaria, lo sgravio.
- (5) A dicembre 2000 l'interessato è stato informato da un'impresa belga della possibilità che il piombo d'opera contenente antimonio come altro elemento predominante in peso fosse soggetto ad un dazio doganale all'importazione del 2,5%; l'impresa belga in questione indicava anche di essersi rivolta alle autorità europee per correggere questa situazione. A febbraio 2001, la classificazione del piombo d'opera in questione è stata oggetto di discussioni nell'ambito del Comitato del Codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica; in questo contesto si è concluso anche che il prodotto doveva essere classificato alla sottovoce 7801 91 00 della NC. L'amministrazione tedesca ne ha informato l'interessato il 26 marzo 2001.

- (6) Secondo l'interessato, la domanda di non recupero e, in via sussidiaria, di sgravio sarebbe giustificata per le seguenti ragioni.
- (7) Prima dell'entrata in vigore della Nomenclatura Combinata, il 1° gennaio 1988, il piombo d'opera contenente, in peso, lo 0,02% o più di argento e destinato ad essere raffinato era classificato alla voce 7801 AI della tariffa doganale e poteva essere importato in esonero dai dazi sotto il regime della destinazione particolare, indipendentemente dalla quantità di antimonio che conteneva; l'introduzione di un dazio doganale per tale prodotto, a partire dal 1° gennaio 1988, sarebbe contraria agli obblighi contratti dalla Comunità europea nel quadro del GATT.
- (8) Il prodotto importato sarebbe, indipendentemente dalla quantità di antimonio che contiene, da definire come "piombo d'opera" e per tale ragione da classificare alla sottovoce 7801 99 10 della NC.
- (9) Le autorità tedesche hanno effettuato due controlli presso l'interessato, nel 1989 e nel 1997, e pur conoscendo la composizione del prodotto hanno accettato la sua classificazione alla sottovoce 7801 99 10 della NC. Inoltre, malgrado i controlli effettuati nel quadro dell'autorizzazione relativa al regime della destinazione particolare, le medesime autorità non hanno formulato alcuna osservazione in merito alla classificazione tariffaria del prodotto.
- (10) Dal 1° gennaio 2002, il piombo in forma greggia contenente antimonio come altro elemento predominante in peso, contenente lo 0,02% di argento e destinato ad essere raffinato può essere immesso in libera pratica in esenzione dai dazi nel quadro del regime della destinazione particolare; per tale motivo l'interessato ritiene che la sospensione operata dal regolamento (CE) n. 2433/2001 del Consiglio del 6 dicembre 2001⁵, a partire dal 1° gennaio 2002 e per un periodo indeterminato, dei dazi per il piombo d'opera della sottovoce 7801 91 00 della NC dimostri che l'introduzione di un dazio doganale per tale merce, all'entrata in vigore della NC, non fosse di fatto intenzionale.
- (11) L'interessato non dovrebbe essere penalizzato dalla mancanza di chiarezza derivante dalla conversione delle disposizioni tariffarie all'atto dell'introduzione della NC. Vista la complessità della normativa, l'errore non sarebbe rilevabile dall'interessato.
- (12) L'interessato sarebbe in buona fede e avrebbe osservato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore per quanto concerne la dichiarazione in dogana.
- (13) A sostegno della domanda presentata dalle autorità competenti tedesche, l'interessato, in applicazione degli articoli 871 e 905 del regolamento (CEE) n. 2454/93, ha indicato di aver

⁵ Regolamento (CE) n. 2433/2001 del Consiglio del 6 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 sospendendo, a titolo autonomo, i dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali (GU L 329 del 14.12.2001, p. 4).

preso cognizione del dossier inviato da tali autorità alla Commissione e ha presentato delle osservazioni, che sono state trasmesse alla Commissione.

- (14) Con lettera del 26 gennaio 2007, ricevuta dall'interessato lo stesso giorno, la Commissione ha informato l'interessato che stava valutando di prendere nei suoi confronti una decisione sfavorevole per l'ammontare dei dazi relativo alle importazioni effettuate a partire da dicembre 2000, data in cui l'interessato sarebbe stato informato dall'"industria del piombo in Belgio" che secondo le autorità belghe il piombo d'opera contenente antimonio come altro elemento predominante in peso doveva essere classificato alla sottovoce 7801 91 00 della NC.
- (15) Con lettera del 26 febbraio 2007, pervenuta alla Commissione lo stesso giorno, l'interessato ha preso posizione su tali obiezioni. Nella sua risposta, l'interessato ha addotto in particolare il fatto che a dicembre 2000 era stato solamente informato da un'impresa belga che erano in corso delle discussioni sulla classificazione del piombo d'opera. Lo stesso interessato avrebbe allora, per il tramite della "Wirtschaftsvereinigung", immediatamente contattato le autorità tedesche al fine di chiarire la classificazione. Egli peraltro avrebbe preso tutte le misure necessarie, per cui si dovrebbe ritenere che abbia dato prova di diligenza.
- (16) Di conseguenza il procedimento amministrativo è stato sospeso per un periodo di un mese, ai sensi degli articoli 873 e 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
- (17) Conformemente agli articoli 873 e 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, un gruppo di esperti, composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 29 giugno 2007 nel quadro del Comitato del Codice doganale – sezione rimborso – al fine di esaminare questo caso.
- (18) A titolo preliminare, occorre osservare che l'argomentazione secondo cui la merce importata sarebbe, indipendentemente dalla quantità di antimonio che contiene, piombo d'opera e pertanto dovrebbe essere classificata alla sottovoce 7801 99 10 della NC, costituisce una contestazione dell'esistenza stessa dell'obbligazione doganale. Ora, tale contestazione non rientra nell'ambito della procedura di non contabilizzazione ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b, né della procedura di sgravio o rimborso ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Infatti la determinazione dell'esistenza dell'obbligazione e del suo importo rientra nella competenza degli Stati membri e non in quella della Commissione. D'altra parte, secondo giurisprudenza costante, le decisioni della Commissione relative alle procedure di non contabilizzazione a posteriori o di sgravio / rimborso in equità non hanno come oggetto di deliberare sull'esistenza dell'obbligazione doganale o sul suo importo⁶. L'operatore che non ammetta l'esistenza dell'obbligazione doganale deve impugnare la

⁶ Si vedano le sentenze "Sportgoods" (causa C-413/96 – 24.9.1998), "Kia Motors" (T-195/97 – 16.7.1998) e "Hyper Srl" (T-205/99 – 11.7.2002).

decisione che stabilisce detta obbligazione dinanzi ai giudici nazionali, conformemente all'articolo 243 del regolamento (CEE) 2913/92.

- (19) Conformemente all'articolo 220, paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92, non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando l'importo dei dazi legalmente dovuti non è stato contabilizzato per un errore dell'autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana.
- (20) Per quanto riguarda la nozione di errore delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92, occorre precisare quanto segue. Secondo giurisprudenza costante della Corte, il legittimo affidamento dell'operatore merita tutela solo se sono state le autorità competenti medesime a porre in essere i presupposti sui quali si basa detto affidamento.
- (21) Nella fattispecie il fatto che le autorità tedesche abbiano accettato un gran numero di dichiarazioni e abbiano proceduto a controlli nel quadro del regime della destinazione particolare senza formulare riserve in merito alla classificazione del prodotto in questione, configura un errore delle autorità ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b succitato.
- (22) Come risulta da giurisprudenza costante della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, al fine di verificare se l'errore delle autorità competenti fosse rilevabile dall'interessato, occorre tener conto della natura dell'errore, dell'esperienza professionale dell'interessato e della diligenza di cui quest'ultimo ha dato prova.
- (23) Per quanto riguarda la natura dell'errore, la Corte ha stimato che fosse opportuno valutarla tenendo conto, in particolare, della complessità della normativa in questione e del lasso di tempo durante il quale le autorità hanno persistito nel loro errore.
- (24) I principi riguardanti la classificazione delle merci sono fissati dalle Regole generali di interpretazione della Nomenclatura Combinata e, in particolare, dalla Regola generale 1 che dispone che la classificazione è determinata legalmente dal testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli. A tale riguardo, la sottovoce 7801 91 00 dispone espressamente che il piombo (*in forma greggia, non raffinato*) contenente antimonio come altro elemento predominante in peso, è da classificare in questa sottovoce. Peraltro, si può osservare che quando la questione della classificazione di tale prodotto è stata sottoposta al parere del Comitato del codice doganale – sezione della nomenclatura tariffaria e statistica, tale organo ha espresso un voto unanime, il che suggerirebbe che la classificazione del prodotto in questione non sia complessa.

- (25) Infine, la pubblicazione delle tabelle di concordanza Nimex 1987 : NC 1988 da parte di Eurostat indica chiaramente “che non deve né può essere attribuito ai testi e alle tabelle di cui si compongono questi volumi un qualunque valore giuridico... Tali testi e tabelle non possono quindi essere invocati dai debitori per giustificare, in particolare a livello di raccolta dei dati, la classificazione di una merce in una determinata sottovoce della nomenclatura tariffaria e statistica.”
- (26) E' vero tuttavia che le autorità tedesche hanno accettato la classificazione errata alla sottovoce 7801 99 10 della NC dall'entrata in vigore della Nomenclatura Combinata il 1° gennaio 1988 fino alla fine di aprile 2001, ovvero per più di dodici anni; infatti solamente dopo che il comitato del codice doganale – sezione nomenclatura tariffaria e statistica si è pronunciato sulla classificazione della merce e ha confermato all'unanimità che la merce doveva essere classificata alla sottovoce 7801 91 00, tali autorità hanno finalmente cambiato la loro valutazione sulla classificazione.
- (27) E' anche vero, come ha rilevato la Commissione nella sua decisione sul dossier REC 11/03 (decisione n. C (2004)2091 del 17.6.2004) che l'introduzione della Nomenclatura Combinata doveva essere un'operazione priva di effetti, che a dicembre 2001 il Consiglio ha adottato un regolamento che sospende i dazi per il piombo d'opera della sottovoce 7801 91 00 della Nomenclatura Combinata per un periodo indeterminato e che secondo i considerando di tale regolamento è interesse commerciale della Comunità che sia applicato il medesimo trattamento tariffario alle due categorie di piombo.
- (28) Pertanto, anche se la normativa in sé non poteva essere considerata complessa, il contesto in cui si sono svolte le importazioni in questione ha potuto confermare la certezza dell'interessato di importare il piombo d'opera senza pagare dazi a giusto titolo.
- (29) Per quanto riguarda la condizione relativa all'esperienza professionale dell'interessato, dalla giurisprudenza⁷ risulta che bisogna, in particolare, verificare se si tratti o meno di un operatore economico di professione, la cui attività consista essenzialmente in operazioni di importazione e di esportazione, e se avesse già una certa esperienza del commercio delle merci considerate, vale a dire se avesse effettuato in passato operazioni analoghe per le quali i dazi doganali erano stati calcolati correttamente.
- (30) A questo proposito, occorre osservare che anche se l'interessato ha importato lo stesso prodotto per un lunghissimo periodo, l'importo dei dazi in effetti non è mai stato calcolato correttamente fin dall'entrata in vigore della Nomenclatura Combinata il 1° gennaio 1988,

⁷ Sentenza del 1° aprile 1993, “Hewlett Packard” (causa C-250/91) Raccolta 1993 p. I 1819.

poiché il prodotto è sempre stato classificato in una sottovoce errata della NC. Per questo motivo l'interessato non può essere, nella fattispecie, considerato un operatore esperto.

- (31) Di contro, dal dossier trasmesso dalle autorità tedesche emerge che il 26 marzo 2001 l'amministrazione tedesca ha informato l'interessato che il Comitato del codice doganale, sezione nomenclatura tariffaria e statistica era pervenuto alla conclusione che il prodotto in questione doveva essere classificato alla sottovoce 7801 91 00 della NC.
- (32) Di conseguenza, la Commissione ritiene che l'errore delle autorità poteva essere ragionevolmente individuato dall'interessato a partire dal 26 marzo 2001.
- (33) Dalla domanda risulta che l'interessato ha osservato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore per quanto riguarda la sua dichiarazione in dogana.
- (34) Di conseguenza, la non contabilizzazione dei dazi doganali per l'importo di XXXXX è giustificata; non è pertanto necessario esaminare, per tale importo, se sia giustificato lo sgravio sulla base dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Di contro, tale esame è necessario per l'importo di dazi relativo alle importazioni realizzate a partire dal 26 marzo 2001.
- (35) Ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, si può procedere al rimborso dei dazi all'importazione in situazioni diverse da quelle previste agli articoli 236, 237 e 238 di detto regolamento, risultanti da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato.
- (36) Dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee risulta che tale disposizione costituisce una clausola generale di equità e che l'esistenza di una situazione particolare si configura quando dalle circostanze del caso risulti che il debitore si trova in una situazione eccezionale nei confronti degli altri operatori che esercitano la stessa attività e che, in assenza di tali circostanze, egli non avrebbe subito il pregiudizio arrecato dalla contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali⁸. L'esistenza di un errore delle autorità doganali competenti è di per se stessa costitutiva di una situazione particolare. La prima condizione di cui all'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 deve pertanto essere considerata soddisfatta.
- (37) Occorre quindi esaminare se sia soddisfatta la seconda condizione di cui all'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
- (38) Dalla domanda trasmessa dalle autorità tedesche risulta che si deve ammettere che l'interessato non ha commesso manovre fraudolente.

⁸ Sentenza del 10 maggio 2001 "Kaufring AG", (cause T-186/97, da T-190/97 a T-192/97, T-211/97, da T-216/97 a T-218/97, T-279/97, T-280/97, T-293/97 e T-147/99), Raccolta p. II-01337.

- (39) Quanto alla condizione relativa all'assenza di negligenza manifesta da parte dell'interessato, dal dossier trasmesso dalle autorità tedesche alla Commissione risulta che, tenuto conto della natura e dell'origine dell'errore, direttamente legato alla complessità e all'incertezza del contesto tariffario in cui si sono svolte le operazioni, e del lasso di tempo durante il quale le autorità hanno persistito nel loro errore, non si può ritenere che l'interessato sia stato negligente.
- (40) Lo sgravio dell'importo dei dazi relativo alle importazioni realizzate a partire dal 26 marzo 2001 è quindi giustificato.
- (41) Pertanto la non contabilizzazione a posteriori dei dazi è giustificata in applicazione dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92 per quanto riguarda la parte dell'importo dei dazi relativa alle importazioni che hanno avuto luogo prima del 26 marzo 2001 (ovvero XXXXX). Di contro, la contabilizzazione a posteriori dei dazi è giustificata e lo sgravio dei dazi sulla base dell'articolo 239 dello stesso regolamento è giustificato per la parte dell'importo dei dazi relativa alle importazioni realizzate a partire dal 26 marzo 2001 (XXXXX).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I dazi all'importazione per un importo di XXXXX oggetto della domanda della Repubblica Federale di Germania del 15 novembre 2006 non devono essere contabilizzati.
2. I dazi all'importazione per un importo di XXXXX oggetto della domanda della Repubblica Federale di Germania del 15 novembre 2006 devono essere contabilizzati.
3. Lo sgravio dei dazi all'importazione per un importo di XXXXX oggetto della domanda della Repubblica Federale di Germania del 15 novembre 2006 è giustificato.

Articolo 2

La Repubblica Federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29-8-2007

Per la Commissione
Laszlo KOVACS
Membro della Commissione